

ART. 10. ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ED ASSIMILABILI

10. 1 DESTINAZIONE D'USO AMMESSA E PRESCRIZIONI GENERALI

- a) L'edilizia consentita nelle zone ad insediamenti produttivi ed assimilabili salvo particolari destinazioni ammesse dalla presente norma nei successivi articoli , è limitata ai seguenti usi:
- produzione artigianale o industriale e relativi punti di vendita interni agli immobili produttivi;
- funzioni di magazzino e conservazione;
- uffici e laboratori dell'azienda:
- abitazione del custode, del proprietario o del direttore;
- servizi sociali per i dipendenti;
- locali di ristoro;
- servizi per i trasporti;
- sedi decentrate di istituti mutualistici, assistenziali, previdenziali, sindacali;
- parcheggi in sottosuolo, sul suolo e/o in sovrasuolo.
- b) Nelle zone ad insediamenti produttivi sono escluse le industrie a rischio di incidente rilevante e l'edilizia residenziale, salvo quella sopra indicata.

 Sono esclusi depositi ed impianti petroliferi e petrolchimici.
- c) L'indice di zona e rapporto di copertura

L'indice di zona, e/o il rapporto di copertura, fissa la quantità massima di area edificabile misurata in rapporto alla superficie totale.

d) Condizioni di edificabilità

A tutela delle acque e dell'atmosfera il Comune, oltre ai necessari provvedimenti cautelari, può in qualunque momento disporre la realizzazione di impianti e/o dispositivi di depurazione delle acque o dell'atmosfera, e/o con idonee convenzioni consentire l'adeguamento degli impianti e dispositivi stessi, anche in deroga alle norme di edificazione di zona.

e) Le aree a spazio pubblico o soggette a speciali servitù

Le quantità di aree, da riservare in occasione di interventi edilizi alla formazione degli spazi pubblici (escluse le sedi viarie) e da asservire a verde e a parcheggio di pertinenza delle costruzioni, sono precisate per le singole zone nelle rispettive norme e tabelle.

10. 2. ZONE ARTIGIANALI (a a)

- a) Tali zone sono costituite dalle aree libere e da quelle edificate interessate da attività produttive in atto da destinarsi alla formazione di nuovi insediamenti artigianali. In tali zone sono consentiti insediamenti artigianali, nonché laboratori per la trasformazione e la vendita dei prodotti, depositi e magazzini, e gli alloggi di pertinenza degli impianti produttivi.
- b) In tali zone si applicano i seguenti parametri:
- -Rapporto tra la superficie coperta e quella dell'insediamento: 1/2
- -Distanza dai confini: 5 mt.
- -Distanza dai fabbricati: 10 mt.
- -Distanza dalla strada: 5 mt.
- Altezza massima dalle costruzioni, salvo elementi tecnici connessi e necessari al tipo di produzione: 7,5 mt.
- -Numero max di piani: 2
- -Superficie produttiva coperta minima: 300mq.

M